

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 gennaio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE	
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 6.	LEGGE REGIONALE 4 novembre 2019, n. 16.
Istituzione del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco. (19R00452).	Misure finanziarie intersettoriali. (19R00447) <i>Pag.</i> 18
<i>Pag.</i> 1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2019, n. 0181/Pres.
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)	Regolamento per la gestione del Fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'articolo 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). (19R00448) <i>Pag.</i> 27
LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2019, n. 6.	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007. (19R00440).	LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 22.
<i>Pag.</i> 3	Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008. (19R00438)
LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2019, n. 7.	<i>Pag.</i> 28
Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile. (19R00441)	REGIONE BASILICATA
<i>Pag.</i> 15	LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 16.
LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 8.	Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.). (19R00434).
Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003. (19R00442).	<i>Pag.</i> 35
<i>Pag.</i> 16	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2019, n. 15.	LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 17.
Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. (19R00446) <i>Pag.</i> 17	Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. (19R00435)
	<i>Pag.</i> 36





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 6.

Istituzione del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 15 novembre 2019).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni, di seguito «Codice degli enti locali», è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Borgo d'Anaunia mediante la fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Borgo d'Anaunia è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Borgo d'Anaunia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Fondo alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 193, comma 5, del Codice degli enti locali, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del comune

1. La sede legale del Comune di Borgo d'Anaunia è situata nell'abitato di Fondo, che costituisce il capoluogo del comune.

2. Lo statuto del comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Borgo d'Anaunia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Castelfondo, Fondo e Malosco.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la Giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.


2. Soggetti di imputazione sono i comuni di origine considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Art. 5.

Municipi

1. Lo statuto del nuovo comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.



3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Borgo d'Anania.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2019 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Borgo d'Anania e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli comuni negli ambiti territoriali dei comuni di origine.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Il personale dei comuni d'origine è trasferito al nuovo comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di

informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 159 del Codice degli enti locali.

Art. 10.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Borgo d'Anania, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Borgo d'Anania.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del nuovo Comune di Borgo d'Anania, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Fondo vigenti alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 11.


Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Borgo d'Anania si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2020.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 282, comma 1, lettere e) ed f) del Codice degli enti locali, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 282, comma 1, lettere da a) fino a d) del Codice degli enti locali, compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei tre comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elet-



torale del rispettivo *ex* comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 282, comma 1, lettere e) ed f) del Codice degli enti locali e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 282; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 12.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la massima rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Borgo d'Anania è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 2-bis, del Codice degli enti locali, a decorrere dal turno generale dell'anno 2020, al sindaco e agli assessori del Comune di Borgo

d'Anania spettano le indennità nella misura prevista dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L, per i sindaci e gli assessori dei comuni inclusi nella fascia 4 livello intermedio.

Art. 14.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 del nuovo Comune di Borgo d'Anania, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina vigente. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2019 dei comuni originari.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. A seguito del processo di fusione, al Comune di Borgo d'Anania sono riconosciuti i contributi previsti dall'art. 19 del Codice degli enti locali secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 176 di data 9 settembre 2015.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 novembre 2019

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

19R00452


REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2019, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019).

(Omissis)



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 SETTEMBRE 2013, N. 19 (LEGGE PROVINCIALE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 2013), CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PROVINCIALE

Art. 1.

Integrazione della rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella rubrica del capo I della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «valutazione dell'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «e del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)».

Art. 2.

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «, e il provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) relativo ai progetti soggetti a VIA».

Art. 3.

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogata.

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*b*) verifica di assoggettabilità a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge;».

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*c*) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende l'elaborazione e la pre-

sentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale;».

4. La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*h*) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale;».

5. La lettera *j*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*j*) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA e di autorizzazioni ambientali;».

6. La lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*l*) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;».

7. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

«*l-bis*) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante relativa alle caratteristiche del progetto oppure alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;».

8. La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«*m*) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che esprime la conclusione della struttura provinciale competente in merito agli impatti significativi e negativi del progetto ed è compreso nel PAUP definito dalla lettera *m-ter*);».

9. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite la seguenti:

«*m-bis*) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, o le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, dove opportuno, le misure di monitoraggio;

m-ter) provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP): il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante che comprende il provvedimento di VIA e i



titoli abilitativi, comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;».

10. Le lettere *o*), *p*), *r*) e *s*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogate.

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Ambito di applicazione e valutazione preliminare). — 1. Questa legge si applica ai progetti che devono essere sottoposti a VIA o al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale.

2. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia d'impatto ambientale, compreso l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

3. Il proponente può chiedere alla struttura provinciale competente una valutazione preliminare, trasmettendo adeguati elementi informativi sul progetto, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. La struttura provinciale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se il progetto dev'essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Questo comma si applica anche quando sono necessarie modifiche, estensioni o adeguamenti di progetti già sottoposti a VIA.»

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 4-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Documentazione connessa al segreto industriale). — 1. Se è richiesta la pubblicazione di documentazione ai sensi di questa legge, il proponente può chiedere alla struttura provinciale competente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo SIA. La struttura provinciale competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse del proponente con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.»

Art. 6.

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente: «Verifica di assoggettabilità a VIA».

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.»

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nell'albo dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo telematico dei comuni»;

b) le parole: «l'autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA»;

c) dopo le parole «progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale» sono inserite le seguenti: «, relativi a procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti e conclusi.»;

d) le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale»;


e) alla fine del comma sono inserite le parole: «La struttura provinciale competente comunica per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia.»

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre normative europee, nazionali o provinciali, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento della VIA. L'esame del progetto è effettuato applicando i criteri definiti dalla normativa statale vigente.»

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«5-bis. Se è necessario integrare la documentazione presentata, la struttura provinciale competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quarantacinque giorni. La struttura provin-



ziale competente, su richiesta motivata del proponente, può concedere la sospensione del predetto termine per un periodo non superiore a novanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda è respinta.»

6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«6. La struttura provinciale competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 o, in caso di richiesta di integrazione o chiarimenti, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la struttura provinciale competente può prorogare il termine per l'adozione del provvedimento di verifica, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; in tal caso, la struttura provinciale competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione dello svolgimento della VIA e può stabilire, anche su proposta del proponente, eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.»

7. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.» sono soppresse.

8. Alla fine del comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Nel sito istituzionale della Provincia sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente anche tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri.»

Art. 7.

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente: «Consultazione preliminare».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la facoltà di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione e per identificare eventuali

atti presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione territoriale o da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la domanda di consultazione preliminare, allegando, in formato elettronico, una proposta progettuale, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA, nonché una relazione sulla conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. La struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e pubblica la documentazione nel sito istituzionale. Chiunque può presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso.»

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente: «La struttura provinciale competente, in particolare:» .

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'acquisizione degli elementi necessari ai fini del comma 1 la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali competenti, le amministrazioni interessate e il proponente. La struttura provinciale competente può disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 1.»

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:


«1. Lo SIA è redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale e sulla base del parere espresso dalla struttura provinciale competente a seguito della fase di consultazione disciplinata dall'articolo 6, se attivata.»

2. I commi 2, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

Art. 9.

Abrogazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 8 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.



Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP). — 1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

- a) il progetto definitivo;
- b) lo studio d'impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20;

f) i risultati della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;

g) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 è allegata la documentazione prevista dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e indicati puntualmente in un apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP.

3. Restano escluse dalla domanda di PAUP le domande di titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto il cui rilascio è subordinato alla verifica della corretta realizzazione del progetto stesso.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda la struttura provinciale competente verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e comunica per via telematica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito istituzionale della Provincia. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applica l'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Entro venticinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, ognuna per i profili di rispettiva competenza, verificano il pagamento degli oneri istruttori, l'adeguatezza e la completezza della domanda di PAUP e della documentazione allegata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la struttura provinciale competente, anche su proposta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può richiedere al proponente integrazioni della domanda e della documentazione presentata assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Se la struttura provinciale competente non ha richiesto le integrazioni entro il termine previsto, la domanda si intende correttamente presentata. Se il proponente non deposita le integrazioni entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

7. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può disciplinare le modalità di svolgimento della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione e della domanda di PAUP.»

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi.»

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, concernenti la valutazione d'impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente può presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.»

3. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Nel corso del procedimento di VIA» sono soppresse.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«3-bis. L'avviso di convocazione dell'assemblea è pubblicato negli albi e nei siti istituzionali dei comuni territorialmente interessati. Il verbale è redatto dalla struttura provinciale competente tenendo conto della discussione e delle osservazioni avanzate ed allegandovi i documenti presentati nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea riconosce il diritto di parola ai cittadini che vi partecipano. Se l'assemblea è videoregistrata ne viene data notizia.»



5. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia».

6. Nel comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA,» sono soppresse.

7. Il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«10. Tutta la documentazione afferente al procedimento, i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati dalla struttura provinciale competente nel sito istituzionale della Provincia.»

8. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Istruttoria, integrazioni e modifiche). —

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può indire una conferenza di servizi istruttoria.

2. Per la valutazione degli impatti ambientali del progetto la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, può:

a) disporre indagini e accertamenti;

b) disporre una visita dei luoghi in cui si propone la realizzazione del progetto, a cui è invitato a intervenire il proponente; in esito alla visita è redatta una dettagliata relazione concernente lo stato dei luoghi, gli interessi coinvolti e le eventuali osservazioni formulate.

3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando al proponente stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente la struttura provinciale competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda si intende ritirata.

4. Nel corso della fase istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti. Inoltre entro dieci giorni dalla sca-

denza del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, il proponente può presentare volontariamente integrazioni e modifiche al progetto o allo SIA.

5. Se la struttura provinciale competente ritiene che le integrazioni o le modifiche apportate sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'avviso è pubblicato nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati e la relativa documentazione è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia. In questi casi si applica l'articolo 10, comma 2, e i termini per la presentazione delle osservazioni e delle relative controdeduzioni sono ridotti della metà.»

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Conferenza di servizi). — 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, o dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza. 'Alla conferenza di servizi è invitato il proponente del progetto.


3. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i seguenti soggetti, designati con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione:

a) un rappresentante delle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, e individuate dal regolamento;

b) un rappresentante designato dagli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

c) un rappresentante del Museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007);

d) un rappresentante delle amministrazioni di beni di uso civico, se le opere interessano aree da questi amministrare.



4. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono, per quanto di competenza e nel rispetto delle fasi e delle tempistiche stabilite dal comma 8, le determinazioni e i titoli abilitativi necessari per il rilascio del PAUP in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

5. Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 4, o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Resta ferma la responsabilità delle strutture provinciali e delle amministrazioni per la mancata partecipazione alle riunioni indette per la discussione sulle materie di loro competenza.

6. Il comma 5 non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi; in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP.

7. Ai fini della VIA il comma 5 non si applica con riguardo alle valutazioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di vincolo idrogeologico; in questi casi le relative valutazioni si considerano negative.

8. La decisione di concedere i titoli abilitativi compresi nel PAUP è assunta sulla base degli esiti della VIA. A tal fine la conferenza di servizi esamina prioritariamente gli impatti ambientali. Se in esito a detto esame non emergono elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, il proponente presenta, entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente e in linea con le prescrizioni ambientali emerse in conferenza di servizi, l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP ai sensi delle normative di settore.

9. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può prevedere la possibilità per il proponente di chiedere una sospensione, non superiore a trenta giorni, del termine assegnato ai sensi del comma 8, in caso di particolare complessità del progetto.

10. Il regolamento previsto dall'articolo 22 può dettare disposizioni riguardanti la conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda i tempi e le modalità di funzionamento.

11. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine stabilito dal comma 1, la struttura provinciale competente provvede alla stesura del rapporto istruttorio ai fini dell'adozione del PAUP. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le questioni ambientali rilevanti ai fini della VIA, il livello di coerenza del progetto proposto

con la finalità della legge, le determinazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e le posizioni prevalenti espresse nell'ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio del PAUP.»

Art. 14.

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di VIA è adottato dalla Giunta provinciale in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12.»

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogata.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «e il diniego del PAUP».

4. Nella lettera c) del comma 5-bis dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «dell'articolo 7, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7, comma 1».

5. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«6. Il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui è applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015). In tal caso si applica l'articolo 13-quinquies, comma 6, della presente legge. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.»


6. I commi 1 e 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

Art. 15.

Inserimento dell'articolo 13-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)). — 1. Il PAUP è rilasciato in esito alla conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede; comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 e ne reca l'indicazione esplicita.



2. Il PAUP è adottato dalla Giunta provinciale entro il termine di venti giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12, sulla base del rapporto istruttorio redatto dalla struttura provinciale competente. Il PAUP è comunicato al proponente e pubblicato per intero nel sito istituzionale della Provincia, con l'indicazione della sede dove è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sull'albo della Provincia è pubblicato un avviso relativo all'adozione del PAUP.

3. Se nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini hanno espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso, l'efficacia del PAUP è sospesa per il periodo utile all'esperimento del rimedio previsto dall'articolo 13-*quater*.

4. I termini di efficacia del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP decorrono dalla sua data di approvazione.»

Art. 16.

Inserimento dell'articolo 13-ter nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 13-*bis* della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter* (Autotutela). — 1. Il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela in relazione al provvedimento di VIA e ai titoli abilitativi compresi nel PAUP resta in capo alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate per i profili di loro competenza, che li comunicano entro dieci giorni dalla loro adozione alla struttura provinciale competente per la valutazione degli eventuali effetti sul PAUP. La struttura provinciale competente comunica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate il provvedimento di autotutela.

2. La struttura provinciale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 12 per valutare la necessità di assumere provvedimenti in via di autotutela con riguardo al PAUP.»

Art. 17.

*Inserimento dell'articolo 13-*quater* nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Dopo l'articolo 13-*ter* della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 13-*quater* (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). — 1. Avverso il PAUP le strutture provinciali e le amministrazioni interessate che hanno partecipato alla conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 12 e che sono preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione alla Giunta provinciale a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

2. La Giunta provinciale si esprime sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 1, sentito il parere della struttura provinciale competente. Le opposizioni sono proposte entro dieci giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 13 bis, comma 2, e decise entro novanta giorni.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia del PAUP.»

Art. 18.

*Inserimento dell'articolo 13-*quinq*ues nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Dopo l'articolo 13-*quater* della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 13-*quinq*ues (Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti). — 1. Nel caso di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, la domanda di PAUP è presentata con riferimento alle domande di concessione considerate ammissibili a seguito dell'espressione da parte della Giunta provinciale con riguardo alla non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.


2. Se la domanda di PAUP comprende la richiesta di concessione idrica, la fase di partecipazione pubblica al procedimento è disciplinata da questa legge e l'avviso al pubblico previsto dall'articolo 9, comma 1, è integrato con gli elementi richiesti dalla normativa in materia di derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica.

3. Il PAUP non comprende l'autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci o di concessione di linee funiviarie se il proponente, non avendo la disponibilità dell'area, ha presentato la richiesta di cui all'articolo 53 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987).

4. Per i progetti inerenti attività di cava in aree estrattive di proprietà del comune o soggette al vincolo di uso civico, per le quali la normativa di settore dispone che la concessione sia rilasciata mediante procedura ad evidenza pubblica, la domanda di PAUP è presentata dal comune o dall'amministrazione competente ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e il PAUP è rilasciato a favore del concessionario individuato mediante la predetta procedura ad evidenza pubblica. A tal fine l'efficacia del PAUP è subordinata alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica.

5. Se la domanda di PAUP comprende la domanda di concessione ai fini idraulici e patrimoniali prevista dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 8 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), l'efficacia del PAUP può essere subordinata alla sottoscrizione del disciplinare ai sensi della medesima legge.

6. Se per la realizzazione del progetto assoggettato a VIA è richiesta la deroga alle disposizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il consiglio comunale si esprime sul progetto definitivo prima della presentazione della do-



manda di PAUP. In questi casi, il PAUP comprende anche il nulla osta della Giunta provinciale di cui all'articolo 98 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, laddove richiesto, e il permesso di costruire in deroga.

7. Nei casi previsti dal comma 6, se il progetto subisce modificazioni, il rappresentante del comune, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 12 e ove non emergano elementi tali da determinare un esito negativo della VIA, indica la necessità di un nuovo esame da parte del consiglio comunale, ad eccezione dei casi in cui le modificazioni richieste rispettino i limiti delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti la pubblicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della presente legge è valida anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 97, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Per permettere al consiglio comunale di pronunciarsi, la struttura provinciale competente trasmette al comune le osservazioni ricevute. Il consiglio comunale si pronuncia entro il termine indicato dalla struttura provinciale competente non superiore a quarantacinque giorni. In mancanza di tale richiesta da parte del rappresentante del comune oppure se il consiglio comunale non si esprime nel termine indicato, si considera valido e pertinente il parere precedentemente acquisito.»

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. L'articolo 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Durata e proroga dell'efficacia della VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP). — 1. Il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo della domanda di PAUP.

2. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dev'essere integralmente rinnovato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di una specifica proroga da parte della struttura provinciale competente.

3. I titoli abilitativi compresi nel PAUP sono rinnovati, prorogati o aggiornati con le modalità previste dalle relative norme di settore da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, nell'ambito delle rispettive competenze.»

Art. 20.

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti» sono sostituite

dalle seguenti: «Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico alla struttura provinciale competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. L'attività di verifica è svolta congiuntamente con le strutture provinciali e le amministrazioni interessate coinvolte nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.

1-ter. Se la verifica di ottemperanza dà esito negativo, la struttura provinciale competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16.»

3. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «In particolare, se dalle attività indicate dal comma 1 risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 13, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «In particolare, se dalle attività di verifica risultano impatti negativi ulteriori e diversi o di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la Giunta provinciale, acquisite informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e dettare prescrizioni o condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 13, comma 5, o disporre l'aggiornamento dello SIA e la sua nuova pubblicazione, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni».

4. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «sito internet» sono sostituite dalle seguenti: «sito istituzionale».

Art. 21.

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel



provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA svolgono le attività di controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute.»

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«1-bis. Se sono accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento per il rilascio del PAUP, la struttura provinciale competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, se si manifesta il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.»

3. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi intraprende la realizzazione di un progetto senza previa verifica di assoggettabilità a VIA o senza previo rilascio del PAUP è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 35.000 a 100.000 euro.»

4. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 80.000 euro.»

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«3-bis. Resta ferma l'applicazione, da parte delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate, delle sanzioni previste dalle norme di settore con riferimento ai titoli abilitativi, comunque denominati, compresi nel PAUP.»

6. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, la

struttura provinciale competente assegna all'interessato un termine entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che la prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato o quando il nuovo provvedimento di VIA ha contenuto negativo, la struttura provinciale competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità.»

7. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

8. Nel comma 6 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il proponente non adempie a quanto imposto dall'autorità competente, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, l'autorità stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente» sono sostituite dalle seguenti: «Se il proponente non adempie a quanto imposto dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dal comma 4, la struttura stessa provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente».

9. Nel comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dell'istituto del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge».

Art. 22.

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «del procedimento di VIA» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento per il rilascio del PAUP».

Art. 23.


Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: «provvedimento di VIA» sono sostituite dalla seguente: «PAUP»;

b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) dettare disposizioni per il coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP, nonché individuare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*quinquies*, i provvedimenti di concessione che sono compresi nel PAUP e dettare le norme necessarie per coordinare i relativi procedimenti, anche in deroga alle norme provinciali di settore;



c-ter) dettare disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge provinciale concernente «Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007», e indicare le disposizioni, anche legislative, che sono abrogate a decorrere dalla data stabilita dai medesimi regolamenti.»

Art. 24.

Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo l'articolo 31, nel capo V, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso). — 1. La Provincia pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.»

Art. 25.

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Sono abrogati l'articolo 4 e il comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg, concernente «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg concernente «Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica».

3. Nella lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) le parole: «di valutazione d'impatto ambientale,» sono soppresse.

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e ai procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni

della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 vigenti prima della data di entrata in vigore delle modificazioni introdotte da questa legge.

2. Le violazioni relative a provvedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA rilasciati entro la data di entrata in vigore di questa legge o a progetti per i quali, alla medesima data, sono in corso il procedimento di verifica di assoggettabilità o il procedimento di VIA, o a procedimenti relativi alla modifica o alla proroga dei provvedimenti previsti da questo comma sono sanzionate in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle modificazioni apportate da questa legge.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA 2007)

Art. 27.

Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il comitato di gestione, con il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo; alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, agricoltura, urbanistica e tutela del paesaggio; il comitato è composto da:

1) non più di 20 membri designati dai comuni, in rappresentanza degli ambiti territoriali geografici di valle, con le modalità e secondo i criteri di proporzionalità rispetto alla superficie territoriale compresa nel parco stabiliti dal regolamento;

2) il dirigente dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, nel caso in cui il parco naturale provinciale interessi territori rientranti nelle foreste demaniali provinciali;


3) un membro designato dalle Regole di Spinale e Manéz e un membro designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme, per i parchi che interessano i rispettivi territori;

4) un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT);

5) due membri designati a maggioranza dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale;

6) un membro designato dalle associazioni più rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

7) un membro designato a maggioranza dalle aziende per il turismo territorialmente interessate;



8) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento e un membro designato, congiuntamente, dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco;

9) un rappresentante delle amministrazioni separate dei beni di uso civico presenti nel parco;»

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non più di sei membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non più di quattro membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino»; i membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni, nonché, per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manéz; alle giunta esecutiva possono partecipare, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;».

2. Il regolamento previsto dall'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è adeguato alle modifiche previste dal comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo. Gli organi di gestione dei parchi rimangono in carica nella attuale composizione fino alla loro naturale scadenza come disciplinata dal medesimo regolamento.

Art. 28.

Modificazioni dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, esercitate nel rispetto del comma 3 e della disciplina provinciale vigente, consistono in attività di:

a) studio, ricerca, recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità, degli habitat e del paesaggio;

b) gestione, manutenzione e miglioramento delle strutture del parco, ivi comprese la realizzazione e la gestione di centri visite, punti informativi, strutture per l'educazione ambientale, aree faunistiche e percorsi tematici;

c) iniziative di informazione ed educazione ambientale, organizzazione di eventi e manifestazioni nonché realizzazione, messa a disposizione o vendita di prodotti promozionali, di pubblicazioni e di altri strumenti divulgativi e informativi;

d) promozione di una fruizione turistico-ricreativa compatibile con le finalità di conservazione del parco, comprese la realizzazione di progetti per la mobilità

sostenibile, la manutenzione e la promozione della rete sentieristica e la gestione di strutture di ospitalità strettamente funzionali alle attività del parco;

e) valorizzazione delle iniziative culturali e delle attività socio-economiche compatibili con le caratteristiche del territorio del parco e con le sue esigenze di conservazione nonché delle attività e delle produzioni tipiche del medesimo;

f) ogni altro intervento attuativo degli indirizzi e degli obiettivi individuati nel piano e nel regolamento del parco.

1-ter. La Giunta provinciale può stabilire indirizzi per le attività previste dal comma 1-bis anche con riferimento alla messa a disposizione temporanea di strutture e attrezzature del parco, anche a titolo gratuito, e a criteri per l'utilizzo di prodotti promozionali per finalità di comunicazione, divulgative, educative o sociali.»

Art. 29.

Modificazione dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il comma 3 dell'articolo 44-decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali e individua gli interventi da realizzare con riferimento a un arco temporale triennale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale.»

Art. 30.

Integrazione dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44-undecies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:


«1-bis. Se il piano del parco nazionale, ai sensi dell'articolo 44-sexies, comma 3, ha rinviato ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il nulla osta previsto dal comma 1 per gli interventi edilizi da realizzare in queste aree è rilasciato dal comune, dandone contestuale comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di aree protette.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 settembre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00440



LEGGE PROVINCIALE 25 settembre 2019, n. 7.

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 26 settembre 2019).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 1 della legge provinciale n. 1 del 2019 sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della provincia 30 ottobre 2018, n. 73, nei casi di situazioni di rischio molto elevato che determinano l'accertata impossibilità di utilizzare le strutture abitative e le infrastrutture private destinate all'attività economica, presenti al momento dell'evento nelle zone del territorio provinciale perimetrale e caratterizzate da questo rischio, in alternativa a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge provinciale n. 9 del 2011, la provincia può concedere uno specifico contributo secondo criteri, modalità e condizioni definiti con deliberazione della giunta provinciale.

L'erogazione di una quota del contributo è subordinata al riavvio sul territorio provinciale, da parte del beneficiario, di un'attività economica con le caratteristiche e secondo le tempistiche stabilite dalla stessa deliberazione.

4-quater. Il contributo può essere concesso, nel rispetto dell'art. 50 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, per una quota fino al 100 per cento del valore economico dei beni immobili e mobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, comprese le relative aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue, oltre all'eventuale perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il valore economico dei beni è calcolato al momento antecedente l'evento calamitoso al netto di eventuali indennizzi assicurativi relativi all'evento. Il valore economico delle strutture abitative e

delle infrastrutture private è definito ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

4-quinquies. La concessione del contributo è subordinata al parere positivo del comitato tecnico amministrativo, previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), sulla congruità della stima ai sensi dell'art. 36 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.

4-sexies. Se il proprietario dei beni distrutti o danneggiati a seguito dell'evento ha accesso al contributo previsto dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies la provincia acquisisce a titolo gratuito i suddetti beni, comprese le relative aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue.

Compatibilmente con le situazioni di rischio che interessano il relativo territorio, questi beni, quando non sono utilizzabili dalla provincia per i propri fini istituzionali, possono essere ceduti ai comuni anche in deroga all'art. 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990.»

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 1, stimate nell'importo di 12.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede integrando, per il medesimo anno, lo stanziamento della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 01 (Difesa del suolo), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 3.

Entrata in vigore


1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 25 settembre 2019

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

19R00441



LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 2019, n. 8.

Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 21 ottobre 2019).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di referendum e stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003).

1. L'art. 6 della legge su i referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Commissione per il referendum). — 1. È istituita presso il consiglio provinciale la commissione per il referendum. La commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. La commissione è composta da tre esperti in discipline giuridiche, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Il Presidente del Consiglio attribuisce le funzioni di presidente della commissione a uno dei suoi componenti. Un funzionario del consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente, con le modalità stabilite dal comma 1. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. La commissione è nominata per la durata della legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

4. I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a cura del consiglio provinciale, hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. In questa sede possono produrre relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La commissione può convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

5. La commissione può invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle ma-

terie trattate, che intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti può chiedere il supporto degli uffici del consiglio e della giunta provinciale.

6. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti.

7. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 250 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 140 euro. Agli esperti previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge sui referendum provinciali 2003

1. Dopo l'art. 19 della legge sui referendum provinciali 2003 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Audizione pubblica). — 1. I promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal consiglio provinciale. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del consiglio e della giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nel sito istituzionale del consiglio provinciale e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.»

Art. 3.

Modificazione dell'art. 21 della legge sui referendum provinciali 2003


1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale.»

Art. 4.

Modificazione dell'art. 22 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nel comma 1 dell'art. 22 della legge sui referendum provinciali 2003 le parole: «I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile.» sono sostituite dalle seguenti: «I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose.»



Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il consiglio provinciale con il suo bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 18 ottobre 2019

Il Presidente della provincia: FUGATTI

19R00442

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2019, n. 15.

Contributo straordinario di solidarietà in favore dei familiari degli agenti della Polizia di Stato Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia n. 44 del 30 ottobre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario di solidarietà

1. Al fine di manifestare la solidarietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la morte dei due agenti della Polizia di Stato deceduti in data 4 ottobre 2019 durante l'espletamento del servizio presso la Questura di Trieste sono assegnati un contributo straordinario pari a 100.000 euro alla famiglia dell'agente scelto Matteo Demenego e un contributo straordinario pari a 100.000 euro alla famiglia dell'agente Pierluigi Rotta.

2. Per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, possono presentare domanda il coniuge, il convivente di fatto come definito dalla normativa statale, e i figli. In mancanza dei soggetti di cui al periodo precedente, possono presentare domanda gli ascendenti fino al primo grado e, in mancanza anche di questi, i fratelli e le sorelle.

3. La domanda di cui al comma 2 è presentata alla Presidenza della Regione.

4. Sulla base della domanda presentata ai sensi del comma 2, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i beneficiari dei contributi di cui comma 1.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 1 (Organi istituzionali) - Titolo 1 (Spese correnti) dello Stato di previsione della spesa del Bilancio per gli anni 2019-2021.

2. All'onere complessivo di 200.000 euro derivante dal comma 1, si provvede per l'anno 2019 come di seguito indicato:

a) mediante storno di 109.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

b) mediante storno di 70.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021;

c) mediante storno di 25.000 euro sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addì 25 ottobre 2019

FEDRIGA

(Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00446



LEGGE REGIONALE 4 novembre 2019, n. 16.

Misure finanziarie intersettoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia s.o. n. 32 del 6 novembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Attività produttive

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, commi 4, lettera j) e 4-bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), PromoTurismoFVG, in relazione al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione dello stesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada.

2. Per le finalità di cui al comma 1, L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo a sostegno degli oneri derivanti dagli interventi manutentivi di carattere straordinario necessari per garantire il tempestivo avvio della stagione invernale 2019/2020, nonché gli oneri per la progettazione relativa agli investimenti necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla allegata Tabella B di cui al comma 7.

4. Al comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «accordi di programma» sono

sostituite dalle seguenti: «Accordi per l'innovazione» e le parole «ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo)».

5. Al comma 15 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

6. Al fine di assicurare alle piccole e medie imprese le più ampie opportunità di fruizione delle garanzie per l'accesso al credito, nelle more della revisione organica del sistema regionale di garanzia alle imprese, per l'anno 2019 le domande di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), possono essere presentate fino al 28 novembre 2019. Il riparto delle risorse è effettuato entro il 28 dicembre 2019 con riferimento ai parametri stabiliti dal regolamento d'attuazione rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile nel 2018.

7. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.


Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. Per favorire il riassetto economico e finanziario della Cantina di Rauscedo società cooperativa agricola, è consentita la rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati alla Cantina con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, da realizzarsi con uno specifico accordo tra la Cantina e le banche creditrici per la sospensione, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, del pagamento delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti oggetto dell'accordo per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

2. L'aiuto per la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è concesso alla Cantina di Rauscedo a titolo di aiuto «de minimis» nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La domanda di rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è presentata dalla Cantina all'Amministratore del Fondo ed è corredata della documentazione comprovante l'accordo di cui al comma 1 e della dichiarazione della Cantina relativa agli aiuti percepiti a titolo di «de minimis» nell'anno in corso e nei due anni precedenti.



4. Alle finalità previste al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

5. Le domande di contributo di cui all'art. 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità previste al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel 2019 per migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/2018, con le risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.

8. Per le finalità previste al comma 7 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza e il regolare funzionamento della Riserva Naturale Lago di Cornino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro al Comune di Forgaria del Friuli per la realizzazione di opere urgenti dal punto di vista igienico sanitario.

10. Gli interventi di cui al comma 9 sono finalizzati alla manutenzione straordinaria dei locali della Riserva, con particolare riguardo all'adeguamento delle strutture e degli impianti di refrigerazione, conservazione, pulizia e disinfezione delle carcasse degli animali rinvenuti e dei mezzi di trasporto ad esse adibiti.

11. La domanda del finanziamento di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

12. Il finanziamento è concesso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 11. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.

13. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

14. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

15. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, in attuazione dell'art. 2, comma 8, della legge regionale n. 29/2018, per il sostegno delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è inviata al Servizio competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto.

18. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 12.735 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26, e altresì si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

20. Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 1° marzo al 15 novembre 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.

21. Gli aiuti di cui al comma 20 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu-



ropea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

22. Gli aiuti di cui al comma 20 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all'art. 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.

23. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione riepilogativa in cui sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 20, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e di 5 euro per sciame nonché l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 20.

24. Con decreto del direttore del Servizio competente, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 23, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.

25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.

26. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del «*de minimis*» all'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare

riferimento agli interventi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.

3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia acrobatica nazionale «Frece Tricolori».

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i contributi in materia di politiche abitative in attuazione del disposto di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche a fronte delle istanze di modifica dell'iniziativa pervenute oltre il termine ivi indicato purché entro il 31 gennaio 2020.



5. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione.»

6. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Entrata in vigore del Biciplan UTI e Biciplan). — 1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'art. 7.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 14 è inserito il seguente:

«2-bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 10, comma 2, lettere a) e b).».

7. Alle finalità di cui all'art. 14, comma 2-bis, della legge regionale n. 8/2018, come inserito dal comma 6, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 31 ottobre 2020.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Te-

sto unico in materia di sport), ancorché i beneficiari non abbiano presentato il rendiconto dei contributi medesimi entro il termine fissato nel decreto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività sportive, entro il 30 novembre 2019, domanda di conferma del contributo corredata della documentazione giustificativa della spesa di cui all'art. 10 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale n. 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

4. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.

5. Dopo il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3-ter.

3-ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:

a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimenti per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;

b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

c) cancelleria, spese postali e telefoniche;

d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;

e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;

f) oneri per coperture assicurative;

g) costi relativi al materiale didattico.


3-quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.».

6. Le disposizioni di cui all'art. 27, commi da 3-bis a 3-quater, della legge regionale n. 13/2018, come aggiunte dal comma 5, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.».

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di 640.000 euro convertito, ai sensi dell'art. 29, comma 5,



della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per i lavori di ampliamento dell'impianto polisportivo Teghil - II lotto.

9. Per le finalità di cui al comma 8 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

10. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Resia il contributo di 146.500 euro, convertito ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge regionale n. 13/2014, per l'intervento di adeguamento e sistemazione delle tribune del campo sportivo comunale.

12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Resia presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Latisana e Remanzacco.

15. Per le finalità di cui al comma 14 i comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma dei contributi e alla fissazione di un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

17. In deroga a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), nonché a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10), per l'anno 2019 si prescinde dai pareri del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei ivi previsti.

18. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati unicamente al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.

19. Il termine previsto dal regolamento di attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale n. 10/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 105/2018, è fissato, per l'anno 2020, dal 1° al 29 febbraio dell'anno medesimo.

20. All'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 40 è sostituito dal seguente:

«40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli-Venezia Giulia.»;

b) il comma 41 è sostituito dal seguente:

«41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all'art. 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

c) dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti:

«41-bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

41-ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall'art. 6 del decreto legislativo n. 42/2004, dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.

41-quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.

41-quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41-quater, nei limiti di cui al comma 41-bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanzia-



rie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.

41-*sexies*. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale n. 14/2002.».

21. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande per la concessione degli incentivi di cui all'art. 7, comma 40, della legge regionale n. 13/2019, come sostituito dalla lettera *a*) del comma 20, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità.

22. Alle finalità di cui all'art. 7, comma 40, della legge regionale n. 13/2019, come sostituito dalla lettera *a*) del comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

23. Il Comune di Montereale Valcellina è autorizzato a destinare il contributo di 50.000 euro, concesso ai sensi dell'art. 7, comma 100, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale «Antonio Pitter» di Malnisio, anche al finanziamento della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del medesimo edificio.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Montereale Valcellina presenta al Servizio competente in materia di beni culturali la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dell'intervento finanziato e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento medesimo e del quadro economico complessivo dell'opera.

25. Alla lettera *d*) del comma 29 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2019, dopo le parole «promotori dei progetti» sono aggiunte le seguenti: «, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi».

26. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 «Norme regionali in materia di beni culturali»), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'art. 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2020 nel periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.

27. La relazione riepilogativa da allegare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Regione n. 236/2016, alla domanda di contributo presentata per l'anno 2020, è riferita a tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno 2018, ancorché non finanziate.

28. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda medesima.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi concessi ai sensi del bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, accertata l'ultimazione degli interventi finanziati e il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione, ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano soddisfatto ovvero abbiano soddisfatto parzialmente uno o più dei criteri previsti all'art. 11 del bando medesimo.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui, concesso al Comune di Majano con decreto n. 5083/CULT del 27 novembre 2009, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato «ex ospedale S. Giovanni da Gerusalemme: restauro, consolidamento strutture, finiture, muro di recinzione 3° lotto», già confermato con decreto n. 4154/CULT/2018 ai sensi dell'art. 6, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Majano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

32. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 31, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Majano, i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa.

33. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«3-*ter*. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contrat-



to di espansione di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.».

2. Per le finalità di cui al comma 3-ter dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2009, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. In sede di prima attuazione dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nelle more dell'adozione degli atti previsti dagli articoli 30-ter, comma 1, lettere a) e b), 30-sexies, comma 2, lettera a), 30-octies, commi 1, lettera b) e 3, e 30-duodecies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 29/2018, le risorse previste dall'art. 15, comma 6, della citata legge regionale n. 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal direttore generale della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento del direttore generale della Regione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Al comma 16 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «lenghe furlane», sono aggiunte le seguenti: «, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa».

6. Al comma 14 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2018 le parole «nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019».

7. Al comma 15 dell'art. 8 della legge n. 29/2018 le parole «entro il 15 novembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2020».

8. Al comma 21 dell'art. 8 della legge regionale n. 29/2018 le parole «55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e per l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dell'elenco dei costi.

11. Il contributo di cui al comma 9 rientra nella disciplina degli aiuti di Stato ed è concesso ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.

12. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 20.

13. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e con riferimento alle domande presentate entro i termini previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'art. 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)), ma viziata da irregolarità che ne impediscono l'accoglimento, i soggetti gestori possono presentare domanda entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i destinatari presentano la domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

15. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 9 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'art. 4 e all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

16. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

17. Al comma 5-bis dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole «lenghe furlane» sono aggiunte le seguenti: «, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa».

18. Al comma 22 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «dei costi complessivamente iscritti a conto economico.» è aggiunto il seguente periodo: «In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoIm-



presa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'art. 30-*quater* della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento.».

19. Al comma 17 dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

20. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» l'importo di 900.000 euro per l'anno 2019 per sostenere, attraverso la struttura Area welfare di comunità di cui all'art. 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro unico nazionale Terzo settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana-Isontina» - Area welfare di comunità pubblica un avviso almeno trenta giorni prima della presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui al comma 2 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso i fondi non siano disponibili, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. Sono ammissibili le spese sostenute, ai sensi del comma 2 nel corso dell'anno 2019, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso.

5. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2

(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 9.

7. I commi dal 29 al 30 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

8. Con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2020, alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali» sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata.

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.


Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. In via di interpretazione autentica del disposto del secondo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), la quantificazione della sanzione ivi prevista è operata sulle risorse assegnate ai comuni nell'esercizio in cui si è verificato l'inadempimento.

2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza familiare» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate».

3. Al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021 e fermo restando, per l'anno 2019, quanto previsto dall'art. 46, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali numeri 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 23 della legge regionale n. 18/2016.

4. Per il centenario di fondazione della Società Filologica Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a soste-



nere per l'anno 2019 il programma di eventi e di manifestazioni organizzate per la celebrazione di tale evento per un importo di 50.000 euro.

5. Il programma di eventi e di manifestazioni di cui al comma 4 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2019. La Società Filologica Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine presenta la domanda per la concessione del finanziamento al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 9.

7. Per il solo anno 2019 non trova applicazione quanto previsto dall'art. 31, comma 1-*quater*, della legge regionale n. 18/2015.

8. Al comma 25 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole «31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune».

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 40.000 euro per gli oneri amministrativi e contabili propedeutici alla chiusura definitiva del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) «Net Europe - IT & Public Administration GEIE», costituito con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1186 (Adesione al GEIE denominato «Net Europe-IT & Public Administration»).

2. L'erogazione della spesa a favore del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) «Net Europe - IT & Public Administration GEIE», è a carico del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed *e-government* della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2

(Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.

4. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «tre annualità» sono sostituite dalle seguenti: «due annualità».

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Finanze e altre norme intersettoriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare temporaneamente le risorse a disposizione della gestione fuori bilancio «Fondo POR FESR 2014-2020» di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse a fronte delle economie e dei disimpegni sulle somme riaccertate disposti nell'anno.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio «Fondo POR FESR 2014-2020» un'anticipazione per il medesimo anno di cui al comma 1 di importo non superiore alle economie e disimpegni di cui al comma 1.

3. La gestione fuori bilancio «Fondo POR FESR 2014-2020» restituisce all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 2 entro il 31 dicembre dell'anno seguente a quello della concessione.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 5.121.062,33 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 8.

5. Le entrate di cui al comma 3, pari a 5.121.062,33 euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'art. 1, comma 1.

6. In via di interpretazione autentica, l'art. 83, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), deve intendersi nel senso che, in caso di ritardo nel pagamento di cui all'art. 12, quarto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sulla somma dovuta non si applica alcuna maggiorazione, salvi, in ogni caso, gli interessi legali.



7. In riferimento ai ritardati pagamenti maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2019, l'art. 83, comma 1, della legge regionale n. 6/2019, come interpretato dal comma 6, si applica ai procedimenti sanzionatori nei quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, non sia stata disposta la trasmissione del ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.

2. Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle sopresse province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto la somma complessiva di 520.000 euro dovuti a seguito della sentenza n. 383/2019 della Corte d'appello di Trieste relativa a procedura di esproprio di immobili transitati in proprietà all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

3. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

Art. 13.

Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, Tabella A1.

2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella N.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 novembre 2019

FEDRIGA

(*Omissis*).

19R00447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2019, n. **0181/Pres**.

Regolamento per la gestione del Fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'articolo 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 ottobre 2019 n. 44*)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 e seguenti della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche per motivi umanitari, è istituito presso la Presidenza della Regione un Fondo cui fanno carico le spese a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità;

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 3, della citata legge regionale n. 29/2018 il quale prevede che le modalità di gestione del fondo sopracitato siano disciplinate con apposito regolamento;

Visto il testo del «Regolamento per la gestione del fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'art. 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)» e ritenuto di emanarlo;



Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2019, n. 1717;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la gestione del fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'art. 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la gestione del fondo per interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità ai sensi dell'art. 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

(Omissis).

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative di gestione del fondo istituito presso la Presidenza della Regione dall'art. 13, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.

2. Il fondo di cui al comma 1 rientra nella disponibilità del Presidente della Regione.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi agli interventi per evenienze straordinarie, anche di carattere umanitario, di cui all'art. 1 i soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.

2. Gli interventi a favore dei soggetti indicati al comma 1 sono disposti dal Presidente della Regione di propria iniziativa.

Art. 3.

Modalità di gestione

1. Alla gestione del fondo provvede l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione con procedura di spesa ordinaria.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 29/2018 la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui all'art. 1 è disposta, nei limiti dello stanziamento, dal Presidente della Regione con proprio atto, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con l'atto di cui al comma 2 il Presidente individua l'intervento e il soggetto beneficiario, nonché l'entità della spesa.

4. Il Capo di Gabinetto provvede all'impegno della spesa e alla successiva liquidazione della stessa ai sensi di quanto disposto dal Presidente.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00448

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2019, n. 22.

Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 356 del 6 novembre 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Principi generali

1. La Regione Emilia-Romagna assicura condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività.



2. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 1, la presente legge:

a) delinea un modello integrato di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e definisce ruoli e funzioni di comuni, aziende sanitarie e regione;

b) individua le strutture e le funzioni regionali competenti in materia di autorizzazione ed accreditamento garantendo l'integrazione di tali istituti;

c) definisce strumenti e modalità di verifica delle strutture sanitarie e la vigilanza ed il controllo sul possesso e mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;

d) prevede garanzie di omogeneità e semplificazione amministrativa;

e) individua le responsabilità dei soggetti sanitari pubblici e privati in materia di autorizzazione ed accreditamento;

f) determina le modalità di selezione delle strutture e di instaurazione dei rapporti contrattuali da parte degli enti del Servizio sanitario regionale;

g) promuove la qualità dei servizi erogati, anche mediante la qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze del personale e la continuità della presa in carico, attivando processi di continuo miglioramento e di omogeneizzazione delle strutture accreditate pubbliche e private.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO

Art. 2.

Integrazione tra autorizzazione ed accreditamento

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) i presupposti di carattere generale indispensabili per eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale sono:

a) l'autorizzazione alla realizzazione;

b) l'autorizzazione all'esercizio;

c) l'accreditamento;

d) gli accordi per la prestazione di servizi sanitari da stipularsi con e tra gli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Tali presupposti costituiscono una sequenza di provvedimenti di un processo unitario finalizzato a identificare le strutture sanitarie qualificate ad erogare prestazioni sanitarie secondo i criteri espressi all'art. 1, comma 1.

3. Coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 8-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire coerenza e continuità tra gli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento:

a) istituisce il «coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento» disciplinandone funzioni e responsabilità;

b) costituisce un sistema informativo integrato tra autorizzazione e accreditamento denominato «anagrafe regionale delle strutture sanitarie»;

c) definisce un sistema di criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento, tra loro complementari e consequenziali.

Art. 3.

Coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento

1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di sanità, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell'esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento tra i responsabili dei servizi della direzione stessa.

2. Le modalità organizzative, le risorse umane e strumentali da assegnare al coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, sono definiti dal direttore generale competente in materia di sanità.

3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento garantisce lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) coordina il processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l'autorizzazione e l'accreditamento garantendo che lo stesso sia metodologicamente controllato, condiviso e trasparente;

b) si esprime in ordine alle modalità di applicazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento e risolve questioni interpretative inerenti ai requisiti stessi;

c) assicura il coordinamento delle commissioni per l'autorizzazione istituite presso i Dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali (aziende *Usl*) al fine di garantire omogeneità nella valutazione per il rilascio del parere e nell'attività di verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti autorizzativi e individua i criteri di priorità per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 8, comma 7;

d) in coerenza con la programmazione regionale propone alla direzione generale competente in materia di sanità un piano per le attività volte al rilascio, rinnovo e monitoraggio dell'accreditamento;

e) dà mandato all'organismo tecnicamente accreditante di cui all'art. 13 per l'effettuazione delle verifiche di competenza;

f) formula proposta motivata al direttore generale competente in materia di sanità per concessione, diniego, rinnovo, sospensione e revoca dell'accreditamento, anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dall'organismo tecnicamente accreditante;

g) valuta le informazioni ai fini del monitoraggio delle strutture sanitarie di cui all'art. 16, dando mandato all'organismo tecnicamente accreditante di effettuare eventuali ulteriori valutazioni;



h) mantiene i rapporti con i servizi della direzione generale competente in materia di sanità al fine di garantire il raccordo tra le proprie funzioni e le politiche e le competenze di settore;

i) formula proposte in merito ai dati che devono essere raccolti mediante l'anagrafe delle strutture, nonché le indicazioni relative alle modalità di funzionamento della stessa e ne monitora l'implementazione.

4. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento può avvalersi del supporto tecnico dell'organismo tecnicamente accreditante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b).

Art. 4.

Anagrafe regionale delle strutture sanitarie

1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di cui alla presente legge, la regione utilizza l'anagrafe regionale delle strutture sanitarie quale strumento condiviso con le aziende Usl, i comuni e le strutture sanitarie oggetto di autorizzazione ed accreditamento in un'ottica di semplificazione, dematerializzazione e trasparenza dei processi di autorizzazione e accreditamento.

2. La Giunta regionale stabilisce con atti successivi i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le aziende Usl, i comuni e le strutture sanitarie.

3. L'anagrafe regionale delle strutture sanitarie identifica in modo univoco ed aggiornato le strutture che erogano prestazioni sanitarie nell'ambito del territorio regionale e raccoglie le informazioni relative all'autorizzazione ed accreditamento delle stesse.

4. Il direttore generale competente in materia di sanità, sentito il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, definisce le modalità e le responsabilità per l'aggiornamento dell'anagrafe sia rispetto alle strutture autorizzate ed accreditate che alle informazioni relative ai provvedimenti concessi in un'ottica di semplificazione, dematerializzazione e trasparenza.

Capo III

AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Art. 5.

Disposizioni comuni all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio

1. Oggetto dell'autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonché le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina. Tali strutture, in applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e dal presente capo, sono assoggettate ad autorizzazione alla realizzazione, all'installazione, all'esercizio o alla disciplina della comunicazione di attività sanitaria secondo quanto disposto dal comma 3.

2. I provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio individuano le strutture o parti di esse, nonché le discipline e le funzioni erogabili. L'atto autorizzativo indica nello specifico il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle funzioni e le discipline esercitate e il nominativo del direttore sanitario o del responsabile della struttura sanitaria ove previsto.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione assembleare competente, definisce con proprie deliberazioni:

a) le tipologie di strutture assoggettate all'autorizzazione alla realizzazione, ivi comprese le tecnologie assoggettate all'autorizzazione all'installazione;

b) le tipologie di strutture che, per la complessità delle prestazioni erogate e per il rischio che queste comportano per i pazienti o per gli operatori, per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche organizzative, sono assoggettate all'autorizzazione all'esercizio, nonché le tipologie di strutture assoggettate alla sola comunicazione di svolgimento di attività sanitaria;

c) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedendo altresì al loro periodico aggiornamento.

Art. 6.

Autorizzazione alla realizzazione e all'installazione

1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, l'adattamento o la trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), sono assoggettati ad apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.


2. Sono altresì assoggettate ad autorizzazione all'installazione specifiche tecnologie di particolare rilevanza in termini di impatto economico, clinico, organizzativo o per la sicurezza, qualora previsto da normative nazionali o individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), secondo i principi stabiliti dall'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, è richiesta per strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno e per le strutture sanitarie che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente o per gli operatori, nonché per le strutture con caratteristiche organizzative di particolare complessità.



3. Per le strutture sanitarie non incluse nel comma 2, caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa, è prevista la presentazione della comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria di cui all'art. 10.

Art. 8.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e verifiche successive

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'art. 7, il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante dell'organizzazione che esercita l'attività sanitaria nella struttura interessata e che nomina il direttore o il responsabile della struttura sanitaria, ove previsto.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie è rilasciata dal comune, previo parere espresso dal Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare. Per l'espressione del parere, il Dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione per l'autorizzazione composta da professionisti esperti tra i quali almeno un componente esterno all'azienda, nominata dal direttore generale dell'azienda Usl. In base a quanto riportato nel verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione per l'autorizzazione, il Dipartimento di sanità pubblica rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune.

3. Il comune, acquisito il parere del Dipartimento di sanità pubblica, rilascia o nega l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni. Qualora sia stata rilevata un'insussistenza parziale di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse, dandone comunicazione anche al Dipartimento di sanità pubblica. Dopo la scadenza di tale termine, entro trenta giorni, il Dipartimento di sanità pubblica effettua un nuovo accertamento e provvede a comunicare al comune il nuovo parere. Il comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro i successivi quindici giorni. L'atto autorizzativo e le sue modifiche, integrazioni e revoche, devono essere inviati al legale rappresentante della struttura richiedente, al Dipartimento di sanità pubblica e al coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, secondo modalità dematerializzate.

4. L'autorizzazione all'esercizio è concessa a tempo indeterminato, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di sorveglianza di cui al comma 7. Nei casi di variazioni della struttura quali adattamento, diversa utilizzazione, ampliamento, o trasferimento in altra sede, il legale rappresentante richiede al comune una nuova autorizzazione o l'integrazione dell'autorizzazione in essere. È responsabilità del legale rappresentante della struttura sanitaria garantire il mantenimento dei requisiti autorizzativi.

5. La sospensione delle attività della struttura, qualora si protragga senza giustificato motivo per oltre sei mesi, determina la necessità di una nuova autorizzazione.

6. Qualora all'interno della stessa struttura fisica esercitino la propria attività più aziende o soggetti, questo dovrà essere riportato chiaramente nel provvedimento

autorizzativo indicando quale tra i soggetti assume la responsabilità complessiva sulla struttura ai fini dell'autorizzazione.

7. Il Dipartimento di sanità pubblica, anche avvalendosi della commissione per l'autorizzazione, effettua una verifica sulla sussistenza dei requisiti autorizzativi ad almeno il dieci per cento all'anno delle strutture sanitarie autorizzate, prevedendo lo svolgimento di verifiche presso ciascuna struttura, secondo modalità definite di concerto con il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento. Il comune, l'azienda Usl e la regione, avvalendosi del Dipartimento di sanità pubblica, possono disporre l'effettuazione di ulteriori controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi, dandosi reciproca comunicazione dell'avvio e dell'esito delle visite. L'esito deve essere tempestivamente comunicato anche alla struttura interessata.

8. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, venga accertato il venire meno di uno o più requisiti, il comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche limitatamente all'esercizio di alcune discipline o funzioni, dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attività.

9. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la qualità delle cure o la sicurezza degli assistiti in termini di salute o di garanzia dei diritti della persona, il comune dispone la decadenza dell'autorizzazione e la relativa sospensione dell'attività anche limitatamente all'esercizio di alcune discipline o funzioni. L'attività oggetto di sospensione o decadenza può essere esercitata soltanto previa verifica del superamento delle criticità sanzionate.

10. La Giunta regionale per l'attuazione di quanto prescritto dal presente articolo nonché dagli articoli 7 e 10, con apposito atto:

a) individua i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 7;

b) individua gli elementi comuni che devono essere contenuti in ogni provvedimento di autorizzazione rilasciato dal comune;


c) individua i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del comune;

d) definisce i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamati ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanità pubblica, ai sensi del comma 2, al fine di garantire trasparenza ed imparzialità.

Art. 9.

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, con apposito atto individua i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e per la comunicazione di svolgimento di attività



sanitaria di cui all'art. 10 e provvede all'eventuale revisione dei requisiti in rapporto alla evoluzione normativa, tecnologica ed organizzativa.

2. Le strutture sanitarie provvedono ad adeguarsi ai requisiti autorizzativi di nuova introduzione entro i tempi indicati negli atti di approvazione dei requisiti stessi.

Art. 10.

Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

1. Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull'intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tutte le strutture sanitarie, ad esclusione di quelle previste dall'art. 7, commi 1 e 2, l'obbligo di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, da presentare al comune competente per territorio.

2. La struttura può svolgere l'attività sanitaria dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 11.

Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

1. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante al comune competente per territorio con modalità dematerializzate. La comunicazione prevede l'autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con atto della Giunta regionale.

2. Dopo l'avvio dell'attività, il comune, l'azienda sanitaria territoriale e la regione, avvalendosi del Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio, dispongono l'effettuazione di visite di controllo dandosi reciproca comunicazione dell'avvio e dell'esito delle visite. L'esito deve essere tempestivamente comunicato anche alla struttura interessata.

3. Qualora, a seguito di controllo, venga accertata la presenza di condizioni che possano pregiudicare la tutela della salute dei cittadini, il comune dispone la sospensione dell'attività, anche limitatamente all'esercizio di alcune prestazioni, previa diffida al legale rappresentante o all'esercente della struttura interessata; l'attività può essere nuovamente esercitata al superamento documentato delle criticità considerate anche le azioni intraprese dalla struttura a tutela degli utenti eventualmente esposti al rischio.

Capo IV

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Art. 12.

Finalità e oggetto dell'accreditamento

1. Oggetto dell'accreditamento sono le organizzazioni sanitarie dotate di autonomia tecnico-professionale, organizzativa e gestionale che erogano prestazioni e servizi sanitari e che possono comprendere una o più strutture fisiche o parti di esse purché autorizzate anche nelle forme previste dall'art. 8, comma 6.

2. Le organizzazioni sanitarie che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Il provvedimento individua la struttura sanitaria, le sedi di erogazione nonché le funzioni e le discipline erogabili direttamente dalla struttura in regime di accreditamento.

3. Ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accreditamento viene rilasciato in coerenza con il fabbisogno espresso dalla programmazione regionale e subordinatamente al possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dei requisiti di accreditamento, per la durata di cinque anni.

Art. 13.

Organismo tecnicamente accreditante

1. Le funzioni di organismo tecnicamente accreditante deputato alle verifiche di accreditamento sono affidate al direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale al fine di garantire imparzialità, trasparenza nella gestione delle attività e autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto alle strutture valutate e all'autorità regionale che concede l'accreditamento.

2. Le modalità organizzative e le risorse umane e strumentali necessarie per il suo funzionamento sono definite dal direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

3. L'organismo tecnicamente accreditante esercita le seguenti funzioni in materia di accreditamento:

a) svolge le istruttorie tecniche, esprime il giudizio tecnico di competenza verificando il possesso ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche mediante sopralluoghi presso le strutture interessate;

b) compie le attività di cui alla lettera a) avvalendosi anche dei valutatori per l'accreditamento inclusi nell'elenco di cui all'art. 14 e di tecnici esperti di riconosciuta competenza. Le risultanze complessive sono trasmesse al coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento per gli adempimenti di competenza;

c) detiene ed aggiorna l'elenco dei valutatori di cui all'art. 14;

d) provvede alla costituzione dei gruppi di verifica vigilando sull'assenza di conflitti di interesse, al fine di perseguire condizioni di imparzialità, trasparenza ed obiettività;


e) forma, addestra, aggiorna i valutatori e coordina l'attività dei gruppi di verifica per l'accreditamento.

Art. 14.

Elenco dei valutatori

1. È istituito, presso l'organismo tecnicamente accreditante, l'elenco dei valutatori per l'accreditamento, composto da professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale.

2. Il direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale propone alla Giunta regionale i requisiti professionali, i criteri di accesso ed esclusione dall'elenco, le modalità



di impiego dei valutatori, nonché i tempi e le modalità di gestione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco dei valutatori, garantendo imparzialità e trasparenza.

Art. 15.

Procedura per la concessione dell'accreditamento

1. Ai fini del rilascio dell'accreditamento, il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante della struttura interessata.

2. L'accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda.

3. L'accreditamento può essere concesso anche con prescrizioni, indicando il termine per la risoluzione delle criticità evidenziate.

4. Le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, sono effettuate dall'organismo tecnicamente accreditante entro sei mesi dalla concessione dell'accreditamento.

5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4, il direttore generale competente in materia di sanità può disporre l'accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall'art. 17.

Art. 16.

Attività di monitoraggio delle strutture accreditate

1. Le attività di monitoraggio includono l'effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e alle loro forme di integrazione in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale e alla rilevazione di indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. Il direttore generale competente in materia di sanità, sentito il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, individua i programmi di monitoraggio sulle strutture sanitarie accreditate e gli indicatori di cui al comma 1.

3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e accreditamento effettua il monitoraggio e può dare mandato all'organismo tecnicamente accreditante di effettuare visite di sorveglianza delle strutture.

4. Sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia di sanità può disporre prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione. In caso di mancato adempimento trova applicazione quanto disposto dall'art. 17.

Art. 17.

Sospensione e revoca

1. Nel caso in cui, avvalendosi di verifiche tecniche o di indicatori di valutazione dell'attività, dei risultati e degli esiti clinici, venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza e della sicurezza, il direttore generale competente in materia di sanità, in relazione alla gravità delle criticità riscontrate, può sospendere o revocare in tutto o in parte, l'accreditamento, previa diffida, dandone segnalazione all'azienda UsI di riferimento per gli atti di competenza a garanzia della sicurezza dei pazienti.

2. La sospensione ha luogo nei casi in cui vengano riscontrate criticità di cui al comma 1, che non pregiudicano complessivamente la sicurezza delle attività sanitarie svolte e per le quali è prevedibile un periodo definito di soluzione.

3. Il direttore generale competente in materia di sanità revoca l'accreditamento a seguito di accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio sanitario regionale o di perdita dei requisiti soggettivi.

Art. 18.

Procedura per la concessione del rinnovo dell'accreditamento

1. Il rinnovo dell'accreditamento viene concesso per le medesime funzioni e discipline già accreditate, previa presentazione della domanda da parte delle strutture sanitarie interessate almeno novanta giorni prima della scadenza dell'accreditamento. Il direttore generale competente in materia di sanità concede il rinnovo, su proposta del coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, di norma entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini del rinnovo il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento valuta gli indicatori e le risultanze delle verifiche di monitoraggio di cui all'art. 16, comma 1.

3. L'organismo tecnicamente accreditante effettua, nel periodo di validità dell'accreditamento, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti, anche mediante sopralluoghi presso la struttura interessata.


4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di rinnovo, le strutture sanitarie che hanno presentato domanda, possono continuare a svolgere le funzioni già accreditate e le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensioni nella erogazione dei servizi.

5. In caso di risultanze negative delle verifiche di cui al comma 4 trova applicazione quanto disposto dall'art. 15, comma 5.

Art. 19.

Requisiti per l'accreditamento

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione assembleare competente, approva i requisiti di accreditamento elaborati ed aggiornati mediante un pro-



cesso metodologicamente controllato, condiviso e trasparente, tenuto conto degli obiettivi di semplificazione, qualità dell'assistenza e sicurezza e gli indicatori finalizzati alla valutazione dell'attività svolta e dei risultati; provvede inoltre alla loro revisione in rapporto all'evoluzione normativa, tecnologica, organizzativa e scientifica.

2. I requisiti individuati sono di ordine sia soggettivo che oggettivo. I requisiti soggettivi si riferiscono al possesso di elementi relativi al soggetto richiedente l'accredimento e devono essere posseduti in fase di presentazione della domanda.

3. I requisiti oggettivi sono sia di ordine generale, finalizzati alla valutazione del possesso di caratteristiche di qualità legate al governo del sistema complessivo, sia di ordine specifico in riferimento a caratteristiche peculiari delle discipline esercitate.

4. I requisiti generali e specifici vengono definiti in relazione a caratteristiche di qualità ulteriori rispetto a quelle previste dall'autorizzazione.

5. I requisiti generali e specifici si applicano alla struttura sanitaria in riferimento alle attività assistenziali e di supporto, svolte dalla stessa e richieste in accreditamento e sono verificati secondo le modalità previste agli articoli 15, 16 e 18.

6. I requisiti includono l'adozione da parte del soggetto richiedente di misure di prevenzione e controllo dei fenomeni di corruzione.

7. I requisiti comprendono la piena adesione alle specifiche tecniche regionali e nazionali finalizzate alla condivisione di dati e documenti digitali nonché all'utilizzo sinergico ed alla condivisione di piattaforme tecnologiche ed informatiche.

8. Le strutture sanitarie già accreditate al momento dell'adozione di nuovi requisiti sono tenute ad adottare le misure necessarie per adeguarsi agli stessi nei tempi definiti negli atti di approvazione.

Capo V

PROGRAMMAZIONE REGIONALE ED ACCORDI CONTRATTUALI

Art. 20.

Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia e delle eventuali limitazioni introdotte dalle stesse, stabilisce periodicamente gli indirizzi di programmazione sanitaria ai quali è subordinata la concessione dell'accredimento con la finalità di individuare una pluralità di produttori di servizi sanitari articolata e flessibile per soddisfare il fabbisogno del Servizio sanitario regionale.

Art. 21.

Selezione delle strutture accreditate e accordi contrattuali

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale instaurano i rapporti contrattuali per le funzioni e discipline accreditate, assicurando il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dagli obiettivi regionali.

2. La regione, le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale selezionano le strutture accreditate con le quali instaurare i rapporti contrattuali per la remunerazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. La selezione avviene tra le strutture accreditate secondo criteri che garantiscano:

- a) trasparenza, pubblicità, parità di trattamento;
- b) coerenza con la programmazione regionale ed aziendale in termini di fabbisogno e qualità dei risultati e con il rispetto dei vincoli di bilancio;
- c) appropriatezza e accessibilità dei servizi e delle strutture;
- d) comparazione valutativa dei servizi offerti.

3. La Giunta regionale provvede alla disciplina dei contenuti essenziali del contratto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, sentita la commissione assembleare competente.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2003

Art. 22.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 2 del 2003

1. Dopo il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati sull'accredimento, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, disciplina i requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni sociosanitarie, provvedendo altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate.

5-ter. A partire dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 5-bis, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono l'accredimento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 5-bis. Nei territori ove siano previste Aziende pubbliche di servizi alla persona, il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della offerta dei servizi erogati da enti pubblici già esistente. Col provvedimento di cui al comma 5-bis la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di pluralismo nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza, da assicurare in condizione di accreditamento provvisorio.».


Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Norme di prima applicazione e transitorie

1. Ai fini della presentazione della comunicazione di svolgimento di attività sanitarie di cui all'art. 10, si prevede che le strutture sanitarie già operanti possano continua-



re a svolgere la propria attività e siano tenute a presentare la stessa entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui art. 5, comma 3, lettera *b*), nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale) conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti.

3. I provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione.

4. I procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998.

Art. 24.

Monitoraggio

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare un rapporto contenente le seguenti informazioni:

a) istituzione e implementazione degli organismi e degli strumenti di cui agli articoli 3, 4, 13 e 14 e rendicontazione delle relative attività;

b) attuazione della disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e installazione, autorizzazione all'esercizio e comunicazione di svolgimento dell'attività sanitaria di cui al capo III;

c) attuazione della disciplina in materia di accreditamento di cui al capo IV.

2. Le strutture competenti della Giunta regionale, ai fini dell'elaborazione delle linee di programmazione regionale sanitaria, effettuano il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione della presente legge e ne valutano i risultati.

3. Il coordinatore regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento, l'organismo tecnicamente accreditante, le aziende Usl e i comuni si raccordano per fornire gli strumenti, le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25.

Abrogazione di disposizioni regionali

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997);

b) il titolo IV (articoli da 18 a 24) della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale);

c) il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 novembre 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00438

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 16.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 dell'Agenda Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (A.R.L.A.B.).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 35 del 30 settembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
E L'APPRENDIMENTO BASILICATA (ARLAB)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenda Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.500.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3 e successivi



ve modificazioni ed integrazioni per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB) i fondi, nell'importo massimo di euro 2.500.000,00, già iscritti nella Missione 15 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 13 marzo 2019, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (ARLAB), allegato alla presente legge.

TITOLO II
NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 settembre 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00434

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2019, n. 17.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 17 del 30 settembre 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Parco regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 30 settembre 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00435



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 1 2 5 *

€ 3,00

